SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 ottobre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2018.

Costo *standard* per studente in corso 2018-2020. (Decreto n. 585/2018).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5:

A. comma 1, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)*, il quale prevede la «introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»;

B. comma 1, lettera *b)*, e comma 4, lettera *f)*, il quale prevede la «introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione di quanto indicato al predetto punto *A)*;

Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;

Visto il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo *standard* per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che:

(comma 1) «per costo *standard* per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo *standard* per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»;

(comma 2) «la determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo *standard* di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione *standard* di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero *standard* di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica *standard* della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione *standard* pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'Ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti»;

(comma 2-*bis*) «a decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime
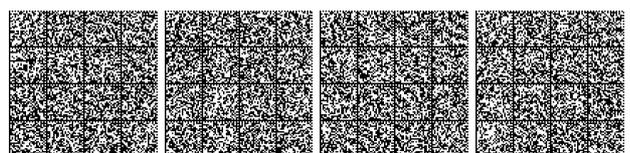
e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;

(comma 3) «al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo *standard* di Ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'Ateneo»;

(comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione…»;

(comma 6) «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo *standard* medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»;

(comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»;

(comma 8) «ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di Ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;

Visto il decreto ministeriale n. 610 del 9 agosto 2017, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del FFO per l'anno 2017, e, in particolare, l'art. 2, lettera *a)*, il quale prevede che una quota del 20% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione sia ripartita in base al costo *standard*;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1181055 del 17 luglio 2018, con la quale sono stati forniti i dati utilizzati per il calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla capacità contributiva degli studenti e all'accessibilità delle sedi universitarie;

Visto il parere della CRUI in data 19 luglio 2018;

Visto il parere dell'ANVUR in data 25 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modello di calcolo del costo standard *di formazione per studente in corso*

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, pari a:

Anno	Percentuale
2018	22%
2019	24%
2020	26%

2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso indicate:

i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso, come specificati dall'art. 2;

ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3;

iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art. 4;

Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di calcolo di cui all'art. 5.

3. Il presente decreto si applica alle Università statali, con l'esclusione delle Scuole superiori e delle Università per stranieri ad ordinamento speciale.

Art. 2.

Definizione di studente

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge, il calcolo del costo *standard* fa riferimento allo studente in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell'Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l'anno accademico di rife-

rimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.
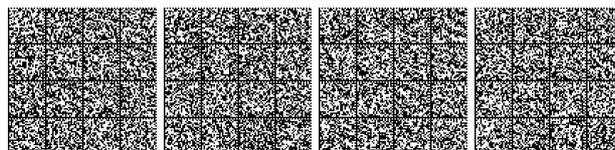
2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge, sono altresì presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno.

3. Gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti ai corsi interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti.

Art. 3.

Indici di costo

1. Gli indici del costo *standard* unitario per studente in corso sono determinati sulla base dei criteri indicati dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge come specificati alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* e nell'allegato 1:

a) Criterio del costo del personale docente, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico per lo specifico Ateneo del professore di I fascia, riferito alla numerosità *standard* di professori di I e di II fascia e di ricercatori di cui al decreto ministeriale n. 987/2016 riportata nella tabella 1 dell'allegato 1, e ai numeri *standard* degli studenti per ciascuna classe di corso di studi di cui alla tabella 2 del medesimo allegato;

b) Criterio del costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva, pari al 30% del monte ore di didattica *standard* attribuito alla docenza di cui al punto *a)*, rispettivamente corrispondente a centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2018-2020 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario *standard* di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo;

c)

1) Criterio del costo del personale tecnico amministrativo, fissato al 37,5% del costo medio caratteristico del sistema universitario del professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla tabella 1, colonna *e)*;

2) Criterio del costo relativo alle figure di supporto:

i. numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 987/2016 nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia;

ii. numero di *tutors* per i corsi di studio a distanza di cui al decreto ministeriale n. 987/2016, nel numero di 3 per classe di laurea, 2 per classe di laurea magistrale e 5 per classe di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia;

iii. numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari a 23.000 euro in coerenza con il CCNL del comparto istruzione e ricerca;

d) Criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. La quantificazione del costo *standard* è ottenuta attraverso la formula riportata al medesimo allegato 1, che tiene conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosità degli iscritti, della numerosità di studenti in corso, considerando le diseconomie di scala connesse alla gestione di Atenei di grandi dimensioni (superiore a 20.000 iscritti in corso), e della tipologia di corsi cui sono iscritti gli studenti rispetto alle aree disciplinari riportate alla tabella 2 dell'allegato 1 e alle voci dei costi di cui alla tabella 3 del medesimo allegato.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, e dall'art. 12, comma 2-*bis* del decreto-legge, i numeri *standard* di studenti di cui al comma 1 sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo definito all'interno dell'intervallo tra il 60% e il 100% del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei differenti costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. Tra i valori minimi e massimi, come riportato in tabella 2, la dotazione *standard* di docenza si mantiene costante ed è pari a quella prevista per l'accreditamento in ciascuna classe. I costi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con l'eccezione dei costi di cui alla lettera c-2-iii), sono quindi moltiplicati per un coefficiente:

i) pari a 1, qualora la numerosità effettiva degli studenti iscritti in corso nella classe sia compresa tra numerosità minima e massima;

ii) maggiore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità massima, qualora la numerosità effettiva sia superiore a quella massima;
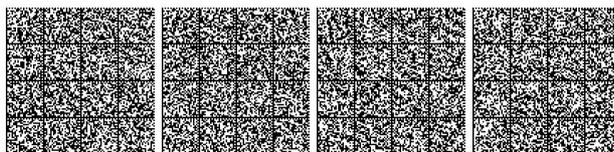
iii) minore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità minima, qualora la numerosità effettiva sia inferiore alla numerosità minima.

Art. 4.

Perequazione del costo standard

1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni Università si trova ad operare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge, al costo *standard* per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, di entità, per il triennio 2018-2020, determinata fino ad un massimo del 6,5 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale. L'importo perequativo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della regione ove ha sede l'Ateneo ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacità contributiva effettiva degli iscritti all'Ateneo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni Università si trova ad operare, all'importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo perequativo, entro il limite massimo del 6,5 per cento del costo *standard* medio nazionale, che tiene conto della diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 5.

Determinazione del costo standard

1. Il costo *standard* medio nazionale è pari alla media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, dei costi *standard* per studente di Ateneo di cui al comma 2, determinati sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3.

2. Il costo *standard* unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo è determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3, a cui vanno sommati gli importi di natura perequativa di cui all'art. 4, secondo la formula di cui all'allegato 4 al presente decreto.

3. Il costo *standard* totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO è dato dal prodotto tra il costo *standard* unitario di formazione per studente in corso di Ateneo, di cui al comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all'art. 2, comma 1, ai quali si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 6.

Calcolo e aggiornamento
del costo standard

1. Il calcolo del costo *standard* medio nazionale, del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, nonché del costo *standard* totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati ai sensi del presente decreto, vengono pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a:

numero degli studenti iscritti in corso e degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso, rilevati nell'Anagrafe nazionale degli studenti;

costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei professori di I fascia;

costi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c2-iii).

2. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 1, i parametri di cui al presente decreto come indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, possono essere modificati con decreto ministeriale in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio. I dati relativi alla perequazione del costo *standard* di cui all'art. 4 sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Relativamente all'anno 2018, il calcolo del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: BUSSETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio 3071

ALLEGATO *1*

Parametri relativi alla quantificazione degli indici di costo di cui all'art. 3.

Tabella 1 - Numerosità standard di riferimento per i professori di I e II fascia e i ricercatori, per tipologia di corso di studio.

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	3	3	3	9	6,6
Laurea magistrale	2	2	2	6	4,4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	5	5	5	15	11
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	6	6	6	18	13,2

(Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Difesa e sicurezza)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	2	5	3,4
Laurea magistrale	1	1	2	4	2,7

(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	3	3	4	10	7,1

CORSI A DISTANZA

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	4	7	4,4
Laurea magistrale	1	1	3	5	3,2
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	2	3	7	12	7,6

* La parametrazione del personale docente in termini di punti organico è la seguente: I fascia= 1 PO; II fascia= 0,7 PO; RU= 0,5 PO.

Tabella 2 - Raggruppamenti dei corsi di studio numerosità standard e numerosità soglia per gli studenti per Area disciplinare.

CLASSI DI LAUREA (L)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	DENOMINAZIONE	AREA	Gruppo disciplinare	N. riferimento	N. massima	N. MIN	N. MAX
L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L-34	Scienze geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-35	Scienze matematiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-41	Statistica	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-2	Biotecnologie	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-26	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-27	Scienze e tecnologie chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-30	Scienze e tecnologie fisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-13	Scienze biologiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-17	Scienze dell'architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-28	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-4	Disegno industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-7	Ingegneria civile e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-8	Ingegneria dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-9	Ingegneria industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-39	Servizio sociale	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-42	Storia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-5	Filosofia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-1	Beni culturali	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
L-10	Lettere	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-14	Scienze dei servizi giuridici	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-15	Scienze del turismo	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-33	Scienze economiche	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-6	Geografia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-11	Lingue e culture moderne	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-12	Mediazione linguistica	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-20	Scienze della comunicazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-24	Scienze e tecniche psicologiche	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-40	Sociologia	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE (LM)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM-7	Biotecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-8	Biotecnologie industriali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-58	Scienze dell'universo	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-60	Scienze della natura	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-66	Sicurezza informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-79	Scienze geofisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-17	Fisica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-18	Informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-40	Matematica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-54	Scienze chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-61	Scienze della nutrizione umana	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-82	Scienze statistiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-3	Architettura del paesaggio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-22	Ingegneria chimica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-28	Ingegneria elettrica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-29	Ingegneria elettronica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-32	Ingegneria informatica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-21	Ingegneria biomedica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-23	Ingegneria civile	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-33	Ingegneria meccanica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-34	Ingegneria navale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-68	Scienze e tecniche dello sport	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-6	Biologia	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-12	Design	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-31	Ingegneria gestionale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-1	Antropologia culturale ed etnologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-2	Archeologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-5	Archivistica e biblioteconomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-14	Filologia moderna	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-16	Finanza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-19	Informazione e sistemi editoriali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-39	Linguistica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-45	Musicologia e beni musicali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-52	Relazioni internazionali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-55	Scienze cognitive	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-56	Scienze dell'economia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-62	Scienze della politica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-64	Scienze delle religioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-78	Scienze filosofiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-80	Scienze geografiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-84	Scienze storiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-87	Servizio sociale e politiche sociali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-88	Sociologia e ricerca sociale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-89	Storia dell'arte	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-90	Studi europei	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-92	Teorie della comunicazione	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-51	Psicologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-77	Scienze economico-aziendali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-85	Scienze pedagogiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (LMU)

CLASSE	DENOMINAZIONE	AREA	Gruppo disciplinare	N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
				N. riferimento	N. massima	N. MIN	N. MAX
LM-42	Medicina veterinaria	Medico-Sanitaria	A	250	300	150	200
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria	Medico-Sanitaria	A	300	360	180	240
LM-41	Medicina e chirurgia	Medico-Sanitaria	A	300	360	180	240
LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-13	Farmacia e farmacia industriale	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500
LMG/01	Giurisprudenza	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500

Parametri e formula per la quantificazione del costo di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari

La funzione di regressione per la stima dei costi è la seguente:

$$C_{funz} = k + \alpha \, x \text{ StudA} + \beta \, x \text{ StudB} + \gamma \, x \text{ StudC} + z \text{ x } (\text{Stud-}20.000)$$

dove:

C $_{funz}$ = costo standard stimato totale di Ateneo, sulla base delle voci di spesa riportate nella successiva Tabella 3

k= costo fisso standard stimato di Ateneo.
StudA=numero effettivo di studenti in corso di area A (medico-sanitaria)
StudB= numero effettivo di studenti in corso di area B (scientifico-tecnologica)
StudC= numero effettivo di studenti in corso di area C (umanistico-sociale)
Stud= (StudA+StudB+StudC)
α = costo unitario standard stimato per studente di area A
β = costo unitario standard stimato per studente di area B
γ = costo unitario standard stimato per studente di area C.
z= costo di funzionamento aggiuntivo per ogni studente in corso oltre la numerosità di 20.000. Fino alla dimensione di 20.000 studenti, tale coefficiente è posto pari a zero.

Ai fini della stima dei costi di funzionamento, gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie vengono ponderati con peso pari a 0,5 rispetto agli altri studenti dell'area medico-sanitaria in relazione al fatto che almeno la metà delle attività didattiche viene in questo caso svolta al di fuori delle strutture universitarie (cfr: art. 2 del DI 19 febbraio 2009 – classi di laurea sanitarie; art. 2 DM 8 gennaio 2009 – classi di laurea magistrale sanitarie, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, disciplinante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università).
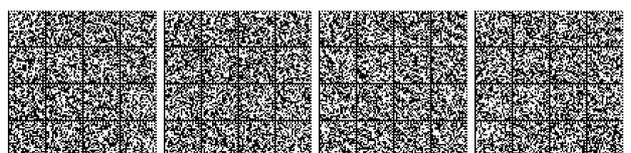
Le stime dei sopraindicati coefficienti, ottenute facendo riferimento ai dati di bilancio degli Atenei del triennio 2010-2015 desunti dall'Omogenea redazione dei conti consuntivi degli Atenei e dall'Anagrafe degli studenti, sono le seguenti:

- K= € 3.412.256
- α = € 3.285
- β = € 1.195
- γ= € 573
- z= € 556

Tabella 3- Voci considerate ai fini della stima dei costi

– Carburanti, combustibili e lubrificanti
– Pubblicazioni, giornali e riviste
– Cancelleria e altro materiale di consumo
– Materiale di consumo per laboratorio
– Studi, consulenze e indagini
– Pubblicità
– Organizzazione manifestazioni e convegni
– Spese postali
– Assicurazioni
– Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
– Assistenza informatica e manutenzione software
– Smaltimento rifiuti nocivi
– Altre spese per servizi
– Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo
– Spesa corrente per brevetti
– Utenze e canoni per telefonia fissa
– Utenze e canoni per telefonia mobile
– Utenze e canoni per reti di trasmissione
– Utenze e canoni per energia elettrica
– Utenze e canoni per acqua
– Utenze e canoni per gas
– Altre Utenze e canoni
– Pulizia
– Riscaldamento e condizionamento
– Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
– Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
– Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
– Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
– Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
– Noleggi e spese accessorie
– Leasing operativo ed altre forme di locazione d beni mobili
– Licenze software

Fonte: Omogenea redazione dei conti consuntivi di Ateneo – esercizi 2010 – 2011 – 2012 -2013 - 2014- 2015.

ALLEGATO *2*

Formula per il calcolo della perequazione del costo standard- Differenti contesti economici e territoriali

Perequazione per studente in corso dell'Ateneo j-esimo nella Regione i-esima:

$$K_{j,i} = \frac{R_{j,i} - R_{max}}{R_{max} - R_{min}} \times 6{,}5\% \; x \; Cstd_N$$

R_i = **Reddito Equivalente** familiare **medio regionale** famiglie con un componente a carico di età 18-30 anni (inclusi fitti figurativi) nella regione i-esima (fonte: Redditi 2015- rilevazione IT-SILC e pubblicato in "ISTAT: Reddito e condizioni di vita").
Y_j= **Reddito mediano** familiare degli **iscritti** all'Università j-esima (fonte: Redditi 2014 e iscritti a.a. 2014/2015 - ISTAT- integrazione banche dati amministrative).
Y= Reddito mediano familiare degli iscritti all'Università
y_j= **Coefficiente di capacità contributiva** effettiva degli iscritti nell'Ateneo rispetto al reddito mediano nazionale degli iscritti. Il coefficiente è ottenuto attraverso il calcolo di un rapporto standardizzato tra Y_j e Y. La standardizzazione opera in modo tale che le differenze del reddito mediano degli iscritti in ciascun Ateneo siano ricomprese nell'intervallo [0,95; 1,05].
$R_{j,i}$= R_i x y_j= **reddito medio regionale** i-esimo **corretto** con coefficiente relativo alla capacità contributiva effettiva degli iscritti nell'Ateneo j-esimo
R_{max} = max ($R_{j,i}$)
R_{min}= min ($R_{j,i}$)
$Cstd_N$=**costo standard medio nazionale**

La percentuale dell'**importo perequativo** da attribuire a ciascun Ateneo risulta pertanto la seguente:

REGIONE	UNIVERSITA'	Reddito equivalente medio regionale	Reddito mediano iscritti	coefficiente di capacità contributiva rispetto a reddito mediano nazionale	Reddito medio regionale corretto	percentuale perequazione
a		*b*	*c*	*d*	*e= b x d*	*f = 6,5% x (max e – e)/(max e – min e)*
Sicilia	Catania	13.846	16.400	0,97	13.390	**6,50%**
Campania	Salerno	14.006	14.800	0,96	13.413	**6,49%**
Sicilia	Messina	13.846	16.900	0,97	13.431	**6,48%**
Campania	Napoli L'Orientale	14.006	15.300	0,96	13.454	**6,47%**
Campania	Sannio	14.006	15.300	0,96	13.454	**6,47%**
Campania	Napoli Parthenope	14.006	15.400	0,96	13.462	**6,46%**
Sicilia	Palermo	13.846	17.700	0,97	13.496	**6,45%**
Campania	Napoli Federico II	14.006	16.800	0,97	13.578	**6,40%**
Campania	Luigi Vanvitelli	14.006	16.800	0,97	13.578	**6,40%**
Sardegna	Sassari	15.341	17.100	0,97	14.899	**5,73%**
Sardegna	Cagliari	15.341	17.500	0,97	14.935	**5,72%**
Puglia	Salento	15.964	14.100	0,95	15.222	**5,57%**
Puglia	Foggia	15.964	14.300	0,95	15.241	**5,56%**
Puglia	Bari	15.964	15.500	0,96	15.354	**5,50%**
Molise	Molise	16.084	15.700	0,96	15.488	**5,44%**
Puglia	Bari Politecnico	15.964	17.300	0,97	15.523	**5,42%**
Basilicata	Basilicata	16.661	13.800	0,95	15.857	**5,25%**
Calabria	Calabria	17.616	13.500	0,95	16.735	**4,80%**
Calabria	Catanzaro	17.616	15.200	0,96	16.911	**4,71%**
Calabria	Reggio Calabria	17.616	15.500	0,96	16.942	**4,70%**
Abruzzo	Chieti e Pescara	18.211	17.500	0,97	17.729	**4,30%**
Abruzzo	Teramo	18.211	18.800	0,98	17.868	**4,23%**
Abruzzo	L'Aquila	18.211	19.000	0,98	17.890	**4,22%**

REGIONE	UNIVERSITA’	Reddito equivalente medio regionale	Reddito mediano iscritti	coefficiente di capacità contributiva rispetto a reddito mediano nazionale	Reddito medio regionale corretto	percentuale perequazione
a		*b*	*c*	*d*	*e= b x d*	*f = 6,5% x (max e – e)/(max e – min e)*
Lazio	Cassino	20.812	15.400	0,96	20.004	**3,14%**
Lazio	Tuscia	20.812	19.000	0,98	20.445	**2,92%**
Liguria	Genova	20.144	25.300	1,02	20.576	**2,85%**
Lazio	Roma Tor Vergata	20.812	22.200	1,00	20.839	**2,72%**
Marche	Macerata	21.172	19.900	0,99	20.910	**2,68%**
Lazio	Roma La Sapienza	20.812	22.900	1,01	20.934	**2,67%**
Marche	Urbino Carlo Bo	21.172	20.300	0,99	20.960	**2,66%**
Marche	Politecnica delle Marche	21.172	21.500	1,00	21.110	**2,58%**
Lazio	Roma Foro Italico	20.812	24.300	1,01	21.123	**2,58%**
Marche	Camerino	21.172	22.200	1,00	21.199	**2,54%**
Lazio	Roma Tre	20.812	25.200	1,02	21.244	**2,51%**
Umbria	Perugia Stranieri	21.934	19.400	0,98	21.599	**2,33%**
Piemonte	Piemonte Orientale	21.688	23.000	1,01	21.829	**2,22%**
Umbria	Perugia	21.934	22.000	1,00	21.934	**2,16%**
Piemonte	Torino	21.688	25.000	1,02	22.110	**2,07%**
Piemonte	Torino Politecnico	21.688	25.500	1,02	22.181	**2,04%**
Toscana	Siena Stranieri	22.880	20.200	0,99	22.638	**1,81%**
Toscana	Siena	22.880	22.900	1,01	23.014	**1,62%**
Toscana	Pisa	22.880	23.500	1,01	23.103	**1,57%**
Veneto	Verona	22.995	23.100	1,01	23.159	**1,54%**
Toscana	Firenze	22.880	24.300	1,01	23.222	**1,51%**
Veneto	Venezia Cá Foscari	22.995	23.800	1,01	23.264	**1,49%**
Veneto	Padova	22.995	23.900	1,01	23.279	**1,48%**
Veneto	Venezia Iuav	22.995	25.100	1,02	23.458	**1,39%**
Lombardia	Bergamo	23.465	22.500	1,00	23.541	**1,35%**
Friuli Venezia Giulia	Udine	23.437	23.300	1,01	23.635	**1,30%**
Lombardia	Brescia	23.465	23.400	1,01	23.678	**1,28%**
Lombardia	Insubria	23.465	23.700	1,01	23.724	**1,26%**
Lombardia	Milano Bicocca	23.465	24.900	1,02	23.907	**1,16%**
Friuli Venezia Giulia	Trieste	23.437	25.800	1,02	24.015	**1,11%**
Lombardia	Pavia	23.465	25.700	1,02	24.029	**1,10%**
Lombardia	Milano	23.465	26.300	1,03	24.120	**1,06%**
Lombardia	Milano Politecnico	23.465	29.700	1,05	24.638	**0,79%**
Emilia Romagna	Ferrara	24.443	24.700	1,02	24.872	**0,67%**
Emilia Romagna	Parma	24.443	24.900	1,02	24.903	**0,66%**
Emilia Romagna	Bologna	24.443	25.800	1,02	25.046	**0,59%**
Emilia Romagna	Modena e Reggio Emilia	24.443	26.300	1,03	25.125	**0,54%**
Prov. Aut. Trento	Trento	25.601	25.600	1,02	26.199	**0,00%**
Reddito mediano nazionale iscritti			**22.000**			

ALLEGATO *3*

Formula per il calcolo della perequazione del costo standard- Diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti

L'importo perequativo viene determinato sulla base della media dei seguenti indicatori di accessibilità normalizzati:

A. **PESO MAX = 2,5%**. Tempi medi di percorrenza (minuti in assenza di traffico) normalizzati dalle sedi universitarie ai principali nodi di trasporto. L'indice è stato calcolato dall'ISTAT con riferimento a ciascuna sede di corso di studio e ponderato con il numero degli studenti in corso nella sede. Come principali nodi di trasporto sono considerati il casello autostradale più vicino alla sede universitaria (peso= 0,3) e le stazioni ferroviarie più vicine alla medesima sede, con riferimento a ciascuna delle seguenti categorie di stazione, secondo la classificazione di RFI basata sulla intensità di frequentazione e dei servizi ai passeggeri: Platinum (peso=0,4); Gold (peso=0,2); Silver (peso=0,1). La normalizzazione è ottenuta rapportando il valore di tale indice al valore mediano.

Indice di accessibilità A	% importo perequativo
A<0,5	0%
0,5≤A<1	0,5%
1≤A<1,5	1%
1,5≤A<2	1,5%
2≤A<3	2%
A≥3	2,5%

B. **PESO MAX = 2,5%**. Media degli indici normalizzati di Domanda e Offerta del trasporto pubblico locale (TPL). Gli indici calcolati dall'ISTAT fanno riferimento al capoluogo di provincia delle sedi dei corsi di studio ponderate con il numero degli studenti iscritti, relativi alle seguenti modalità di trasporto: Autobus, Tram, Filobus, Metropolitana, Funicolare, Funivia e Trasporti per vie d'acqua. L'indice relativo all'offerta di TPL considera i Posti-KM per abitante offerti nel 2015; l'indice della domanda considera il numero di passeggeri annui per abitante nel 2015. Per le Università i cui studenti sono prevalentemente iscritti in sedi non capoluogo di provincia o in sedi situate nell'ambito di città metropolitane e distanti dal centro oltre 10 KM il relativo peso percentuale è incrementato dello 0,5% fermo restando in ogni caso il peso max del 2,5%. La normalizzazione è ottenuta rapportando i valori di tali indici al loro valore mediano.

Indice di accessibilità B	% importo perequativo
B>3,5	0%
3<B≤3,5	0,5%
2,5<B≤3	1%
2<B≤2,5	1,5%
1<B≤2	2%
B≤1	2,5%

C. **PESO MAX = 1,5%.** Insularità. L'indicatore assume valore 1 se l'Università ha sede nelle regioni Sardegna e Sicilia e 0 negli altri casi
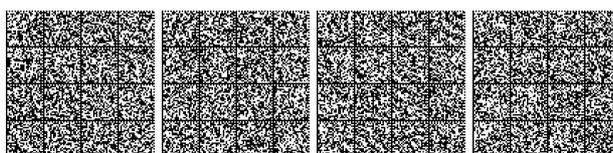
UNIVERSITA'	Indice di accessibilità A (trasporti ferroviari e autostradali)*	% importo perequativo A	Indice di accessibilità B (trasporto pubblico locale)**	% importo perequativo B	Indice di accessibilità C (insularità)	% importo perequativo C	% importo perequativo totale
	a	b	c	d	e	f	g=b+d+f
Sassari	17,51	2,5%	0,88	2,5%	1	1,5%	6,5%
Catania	2,51	2,0%	0,64	2,5%	1	1,5%	6,0%
Messina	2,61	2,0%	0,38	2,5%	1	1,5%	6,0%
Cagliari	17,88	2,5%	2,13	1,5%	1	1,5%	5,5%
Urbino Carlo Bo	3,05	2,5%	0,40	2,5%	-	0,0%	5,0%
Molise	3,17	2,5%	0,63	2,5%	-	0,0%	5,0%
Calabria	3,48	2,5%	0,83	2,5%	-	0,0%	5,0%
Salento	3,49	2,5%	0,35	2,5%	-	0,0%	5,0%
Macerata	3,89	2,5%	0,54	2,5%	-	0,0%	5,0%
Camerino	3,97	2,5%	0,48	2,5%	-	0,0%	5,0%
Catanzaro	4,71	2,5%	0,79	2,5%	-	0,0%	5,0%
Teramo	2,03	2,0%	0,48	2,5%	-	0,0%	4,5%
Basilicata	2,17	2,0%	0,44	2,5%	-	0,0%	4,5%
Chieti e Pescara	2,35	2,0%	0,75	2,5%	-	0,0%	4,5%
Perugia	2,47	2,0%	1,00	2,5%	-	0,0%	4,5%
Reggio Calabria	2,91	2,0%	0,49	2,5%	-	0,0%	4,5%
Tuscia	1,79	1,5%	0,40	2,5%	-	0,0%	4,0%
Foggia	1,83	1,5%	0,55	2,5%	-	0,0%	4,0%
L'Aquila	1,98	1,5%	0,88	2,5%	-	0,0%	4,0%
Perugia Stranieri	2,53	2,0%	1,06	2,0%	-	0,0%	4,0%
Politecnica delle Marche	2,73	2,0%	1,12	2,0%	-	0,0%	4,0%
Palermo	0,32	0,0%	0,50	2,5%	1	1,5%	4,0%
Piemonte Orientale	1,02	1,0%	0,60	2,5%	-	0,0%	3,5%
Sannio	1,41	1,0%	0,36	2,5%	-	0,0%	3,5%
Cassino	1,47	1,0%	0,28	2,5%	-	0,0%	3,5%
Siena	1,50	1,5%	1,65	2,0%	-	0,0%	3,5%
Udine	1,78	1,5%	1,04	2,0%	-	0,0%	3,5%
Luigi Vanvitelli	0,54	0,5%	0,45	2,5%	-	0,0%	3,0%
Bari Politecnico	0,66	0,5%	0,87	2,5%	-	0,0%	3,0%
Bari	0,68	0,5%	0,87	2,5%	-	0,0%	3,0%
Pavia	0,79	0,5%	0,87	2,5%	-	0,0%	3,0%
Ferrara	0,83	0,5%	0,56	2,5%	-	0,0%	3,0%
Salerno	0,84	0,5%	0,50	2,5%	-	0,0%	3,0%
Insubria	0,86	0,5%	0,82	2,5%	-	0,0%	3,0%
Modena e Reggio Emilia	0,95	0,5%	0,79	2,5%	-	0,0%	3,0%
Trento	1,26	1,0%	1,58	2,0%	-	0,0%	3,0%
Siena Stranieri	1,38	1,0%	1,75	2,0%	-	0,0%	3,0%
Parma	1,38	1,0%	1,43	2,0%	-	0,0%	3,0%
Trieste	2,08	2,0%	2,65	1,0%	-	0,0%	3,0%
Pisa	0,33	0,0%	0,91	2,5%	-	0,0%	2,5%
Padova	0,51	0,5%	1,21	2,0%	-	0,0%	2,5%
Bologna	0,66	0,5%	1,74	2,0%	-	0,0%	2,5%
Bergamo	0,83	0,5%	1,28	2,0%	-	0,0%	2,5%
Napoli Federico II	0,14	0,0%	1,09	2,0%	-	0,0%	2,0%
Napoli Parthenope	0,16	0,0%	1,09	2,0%	-	0,0%	2,0%
Napoli L'Orientale	0,19	0,0%	1,09	2,0%	-	0,0%	2,0%
Genova	0,23	0,0%	1,87	2,0%	-	0,0%	2,0%
Verona	0,40	0,0%	1,38	2,0%	-	0,0%	2,0%
Brescia	1,00	1,0%	2,62	1,0%	-	0,0%	2,0%
Firenze	0,19	0,0%	2,15	1,5%	-	0,0%	1,5%
Torino Politecnico	0,22	0,0%	2,61	1,0%	-	0,0%	1,0%
Torino	0,30	0,0%	2,53	1,0%	-	0,0%	1,0%
Roma Tor Vergata	0,38	0,0%	3,40	1,0%	-	0,0%	1,0%
Roma Tre	0,24	0,0%	3,40	0,5%	-	0,0%	0,5%
Roma La Sapienza	0,28	0,0%	3,31	0,5%	-	0,0%	0,5%
Roma Foro Italico	0,35	0,0%	3,40	0,5%	-	0,0%	0,5%
Milano Politecnico	0,25	0,0%	4,78	0,0%	-	0,0%	0,0%
Milano Bicocca	0,27	0,0%	4,97	0,0%	-	0,0%	0,0%
Milano	0,28	0,0%	5,12	0,0%	-	0,0%	0,0%
Venezia Iuav	0,31	0,0%	5,77	0,0%	-	0,0%	0,0%
Venezia Cá Foscari	0,34	0,0%	5,43	0,0%	-	0,0%	0,0%

*I valori maggiori corrispondono a un minor grado di accessibilità

**I valori minori corrispondono a un minor grado di accessibilità

ALLEGATO 4
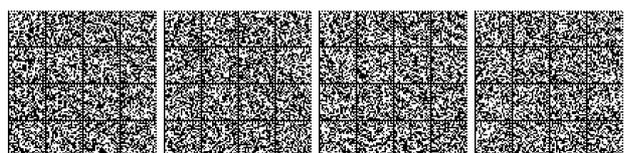
Formula del costo standard per studente in corso di ateneo

Il costo standard di formazione di ateneo per studente in corso, tenuto conto della perequazione territoriale (*k+w*), è determinato secondo la seguente formula:

$$C\ std = a + b + c + d + k + w$$

in cui le singole voci di costo unitario di cui alle lettere a, b, c e d sono individuate come segue

Costo del personale - (a+b+c)

a_j=costo standard del personale docente nella classe j-esima;
b_j=costo standard della docenza a contratto nella classe j-esima;
$c_{1,j}$ = costo standard del personale tecnico-amministrativo nella classe j-esima;
$c_{2,i,j}$= contributo statale al costo standard delle figure specialistiche nella classe j-esima (solo nelle classi di scienze della formazione primaria e restauro);
$c_{2,ii,j}$ = contributo statale al costo standard dei tutor dei corsi a distanza nella classe j-esima;
$c_{2,iii}$ =contributo statale dei collaboratori ed esperti linguistici;

$Stud^{max}_j$=numero standard massimo degli studenti in corso nella classe j-esima;
$Stud^{min}_j$=numero standard minimo degli studenti in corso nella classe j-esima
$Stud_j$=numerosità effettiva degli studenti in corso per i corsi nella classe j-esima;
$Stud$ = numerosità effettiva totale degli studenti in corso.

$$m_j = \begin{cases} 1 & \mathrm{Stud}_j^{min} \leq \mathrm{Stud}_j \leq \mathrm{Stud}_j^{max} \\ \dfrac{Stud}{\mathrm{Stud}_j^{min}} & \mathrm{Stud}_j < \mathrm{Stud}_j^{min} \\ \dfrac{Stud}{\mathrm{Stud}_j^{max}} & \mathrm{Stud}_j > \mathrm{Stud}_j^{max} \end{cases}$$

a) costo del personale docente;

$$a = \frac{\sum_j a_j \times m_j}{Stud}$$

b) costo della docenza a contratto;

$$b = \frac{\sum_j b_j \times m_j}{Stud}$$

c) *costo del personale tecnico amministrativo e delle figure di supporto*

$$c = \frac{\sum_j (c_{1,j} + c_{2,i,j} + c_{2,ii,j}) \times m_j}{Stud} + \frac{c_{2,iii}}{Stud}$$

Costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari (d).

$$d = \frac{3.412.256 + 3.285 \times StudA + 1.195 \times StudB + 573 \times StudC + 556\ x(Stud - 20.000)}{Stud}$$
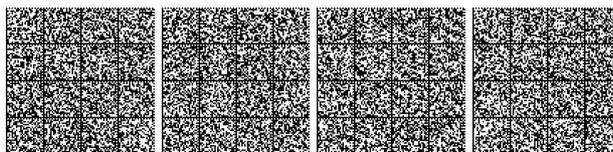
StudA = numerosità effettiva degli studenti in corso nell'area A;
StudB=numerosità effettiva degli studenti in corso nell'area B;
StudC=numerosità effettiva degli studenti in corso nell'area C;
Stud = numerosità effettiva totale degli studenti in corso.

Ai costi unitari si aggiungono gli importi relativi alla componente perequativa come segue

Componenti perequative (k+w)

$Cstd_N$=costo standard medio nazionale

$k^{\%}$= percentuale componente perequativa relativa ai contesti economico-territoriali
$w^{\%}$= percentuale componente perequativa relativa alla accessibilità

$k = Cstd_N \times k^{\%}$
$w = Cstd_N \times w^{\%}$

18A06354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 settembre 2018.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Efavirenz Sandoz», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1424/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.A. in data 7 febbraio 2018 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche «"Efavirenz Sandoz" è indicato in associazione nel trattamento antivirale di adulti, adolescenti e bambini di 3 mesi e oltre, e con un peso di almeno 3,5 kg, infetti dal virus-1 dell'immunodeficienza umana (HIV-1). "Efavirenz Sandoz" non è stato sufficientemente studiato nei pazienti con AIDS avanzato, cioè nei pazienti con conta dei CD4 inferiore a 50 cellule/mm3 o in cui il trattamento con inibitori della proteasi (PI) si sia concluso senza successo. Sebbene non siano stati riportati casi di resistenza crociata di efavirenz con PI, i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per valutare l'efficacia di terapie d'associazione basate sull'uso di PI, usate dopo l'insuccesso di una terapia con "Efavirenz Sandoz"» in regime di rimborso del medicinale «Efavirenz Sandoz»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Visto il parere negativo del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2018;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale EFAVIRENZ SANDOZ:

«"Efavirenz Sandoz" è indicato in associazione nel trattamento antivirale di adulti, adolescenti e bambini di 3 mesi e oltre, e con un peso di almeno 3,5 kg, infetti dal virus-1 dell'immunodeficienza umana (HIV-1). "Efavirenz Sandoz" non è stato sufficientemente studiato nei pazienti con AIDS avanzato, cioè nei pazienti con conta dei CD4 inferiore a 50 cellule/mm3 o in cui il trattamento con inibitori della proteasi (PI) si sia concluso senza successo. Sebbene non siano stati riportati casi di resistenza crociata di efavirenz con PI, i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per valutare l'efficacia di terapie d'associazione basate sull'uso di PI, usate dopo l'insuccesso di una terapia con "Efavirenz Sandoz"»,

non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 settembre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A06285

DETERMINA 13 settembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Delecit», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1425/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione;

Vista la determinazione con la quale la società MDM S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DELECIT;

Vista la domanda con la quale la società MDM S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 025935089 e 025935091;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Delecit» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025935089 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«600 mg/7 ml soluzione orale» 14 bustine monodose in PL/AL/PE da 7 ml - A.I.C. n. 025935091 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Delecit» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 settembre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A06286

DETERMINA 13 settembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Iomeron», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1426/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-

verno della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione;

Vista la determinazione con la quale la società Bracco Imaging Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IOMERON;

Vista la domanda con la quale la società Bracco Imaging Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 028282174, 028282111, 028282299, 028282352, 028282465, 028282123, 028282248, 028282301, 028282364, 028282426, 028282477, 028282135, 028282198, 028282251, 028282313, 028282376, 028282438, 028282871, 028282200, 028282097, 028282085, 028282150, 028282212, 028282275, 028282337, 028282109, 028282236, 028282224, 028282287, 028282349 e 028282402;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Iomeron» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml - A.I.C. n. 028282174 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282111 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml - A.I.C. n. 028282299 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml - A.I.C. n. 028282352 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I e II 500 ml - A.I.C. n. 028282465 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282123 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282248 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml - A.I.C. n. 028282301 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml - A.I.C. n. 028282364 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml - A.I.C. n. 028282426 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I e II 500 ml - A.I.C. n. 028282477 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282135 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml - A.I.C. n. 028282198 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282251 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml - A.I.C. n. 028282313 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml - A.I.C. n. 028282376 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml - A.I.C. n. 028282438 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 500 ml - A.I.C. n. 028282871 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282200 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282097 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282085 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml - A.I.C. n. 028282150 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282212 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml - A.I.C. n. 028282275 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml - A.I.C. n. 028282337 (in base 10);
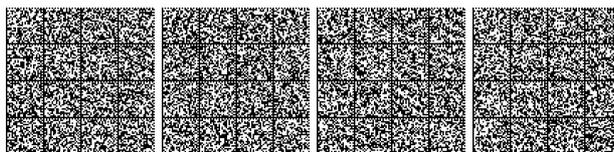
Classe di rimborsabilità: C.

«250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml - A.I.C. n. 028282109 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282236 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml - A.I.C. n. 028282224 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml - A.I.C. n. 028282287 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml - A.I.C. n. 028282349 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

«250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml - A.I.C. n. 028282402 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iomeron» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 settembre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A06287

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucsina Fenica Nova Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 125/2018 - 2745 del 31 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Industria farmaceutica Nova Argentia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FUCSINA FENICA NOVA ARGENTIA;

confezione: 030504017;

descrizione: «soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A06281

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Makadip»

Con la determinazione n. aRM - 126/2018 - 2843 del 31 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della CSO Pharmitalia Contract Sales Organization S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MAKADIP:

confezione: 038053017;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse;

confezione: 038053029;

descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A06282

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avedar»

Con la determinazione n. aRM - 127/2018 - 2843 del 31 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della CSO Pharmitalia Contract Sales Organization S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AVEDAR.

Confezioni e descrizioni:

038369017 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

038369029 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A06283

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramicor»

Con la determinazione n. aRM - 128/2018 - 2843 del 31 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della CSO Pharmitalia Contract Sales Organization S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RAMICOR.

Confezioni e descrizioni:

038270017 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

038270029 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

038270031 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A06284
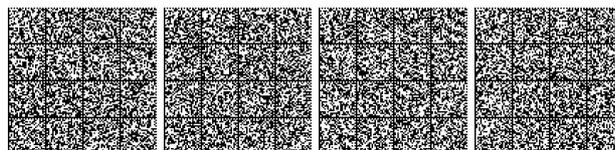
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2017 Agosto	101,4	1,2	1,1
Settembre	101,1	1,1	1,2
Ottobre	100,9	0,9	0,8
Novembre	100,8	0,8	0,9
Dicembre	101,1	0,8	1,2
2017 *Media*	*101,0*		
2018 Gennaio	101,5	0,9	1,8
Febbraio	101,5	0,5	2,0
Marzo	101,7	0,7	2,1
Aprile	101,7	0,4	2,1
Maggio	102,0	0,9	2,3
Giugno	102,2	1,2	2,3
Luglio	102,5	1,5	2,5
Agosto	102,9	1,5	2,7

18A06289

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1671
Yen	130,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,457
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,88875
Fiorino ungherese	324,5
Zloty polacco	4,2955
Nuovo leu romeno	4,6431
Corona svedese	10,4527
Franco svizzero	1,1236
Corona islandese	127,8
Corona norvegese	9,562
Kuna croata	7,4298
Rublo russo	79,4113
Lira turca	7,3332
Dollaro australiano	1,6258
Real brasiliano	4,8942
Dollaro canadese	1,5193
Yuan cinese	8,0139
Dollaro di Hong Kong	9,1579
Rupia indonesiana	17351,27
Shekel israeliano	4,1866
Rupia indiana	84,6355
Won sudcoreano	1312,95
Peso messicano	21,971
Ringgit malese	4,83
Dollaro neozelandese	1,7742
Peso filippino	63,211
Dollaro di Singapore	1,6017
Baht tailandese	38,071
Rand sudafricano	17,4715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A06381
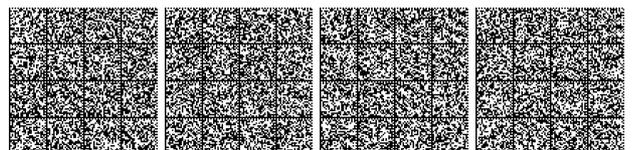
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1697
Yen	131,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,448
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,88963
Fiorino ungherese	323,82
Zloty polacco	4,3008
Nuovo leu romeno	4,6492
Corona svedese	10,4179
Franco svizzero	1,1245
Corona islandese	127,6
Corona norvegese	9,5473
Kuna croata	7,4295
Rublo russo	79,1659
Lira turca	7,5053
Dollaro australiano	1,6244
Real brasiliano	4,8481
Dollaro canadese	1,5237
Yuan cinese	8,0317
Dollaro di Hong Kong	9,1755
Rupia indonesiana	17379,4
Shekel israeliano	4,1891
Rupia indiana	85,361
Won sudcoreano	1315,11
Peso messicano	22,0671
Ringgit malese	4,8455
Dollaro neozelandese	1,7752
Peso filippino	63,311
Dollaro di Singapore	1,6031
Baht tailandese	38,091
Rand sudafricano	17,4579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A06382

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1667
Yen	130,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,434
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,88813
Fiorino ungherese	323,39
Zloty polacco	4,2951
Nuovo leu romeno	4,6523
Corona svedese	10,3878
Franco svizzero	1,1304
Corona islandese	128,4
Corona norvegese	9,547
Kuna croata	7,4285
Rublo russo	78,0688
Lira turca	7,3236
Dollaro australiano	1,6109
Real brasiliano	4,8582
Dollaro canadese	1,5136
Yuan cinese	7,9983
Dollaro di Hong Kong	9,1515
Rupia indonesiana	17355
Shekel israeliano	4,1775
Rupia indiana	84,4515
Won sudcoreano	1308,76
Peso messicano	21,8681
Ringgit malese	4,8336
Dollaro neozelandese	1,7684
Peso filippino	63,023
Dollaro di Singapore	1,5993
Baht tailandese	37,871
Rand sudafricano	17,1004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A06383
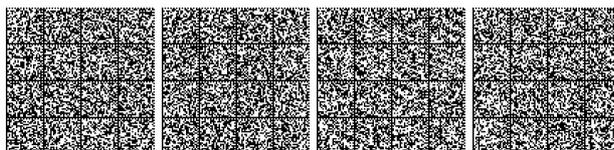
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1769
Yen	131,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,56
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,8859
Fiorino ungherese	323,75
Zloty polacco	4,2925
Nuovo leu romeno	4,6545
Corona svedese	10,335
Franco svizzero	1,1312
Corona islandese	129,6
Corona norvegese	9,5885
Kuna croata	7,4265
Rublo russo	78,067
Lira turca	7,432
Dollaro australiano	1,6158
Real brasiliano	4,839
Dollaro canadese	1,5174
Yuan cinese	8,0559
Dollaro di Hong Kong	9,2313
Rupia indonesiana	17471
Shekel israeliano	4,2052
Rupia indiana	84,751
Won sudcoreano	1316,62
Peso messicano	22,0233
Ringgit malese	4,8694
Dollaro neozelandese	1,7643
Peso filippino	63,436
Dollaro di Singapore	1,6064
Baht tailandese	38,055
Rand sudafricano	17,0297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A06384

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1759
Yen	132,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,585
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,894
Fiorino ungherese	324,05
Zloty polacco	4,2946
Nuovo leu romeno	4,6581
Corona svedese	10,3315
Franco svizzero	1,1228
Corona islandese	129,4
Corona norvegese	9,5793
Kuna croata	7,4278
Rublo russo	78,5108
Lira turca	7,3935
Dollaro australiano	1,6154
Real brasiliano	4,792
Dollaro canadese	1,5197
Yuan cinese	8,0503
Dollaro di Hong Kong	9,184
Rupia indonesiana	17424,92
Shekel israeliano	4,2043
Rupia indiana	84,8905
Won sudcoreano	1312,42
Peso messicano	22,2132
Ringgit malese	4,8565
Dollaro neozelandese	1,7606
Peso filippino	63,657
Dollaro di Singapore	1,6042
Baht tailandese	38,14
Rand sudafricano	16,8918

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A06385
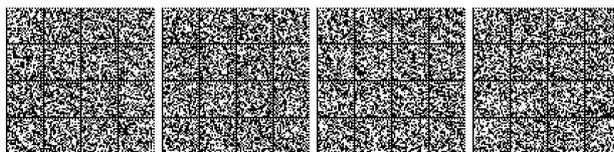
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione diocesana di Religione «Assisi - Santuario della Spogliazione», in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione diocesana di Religione «Assisi - Santuario della Spogliazione», con sede in Assisi (PG).

18A06241

Soppressione della Confraternita della SS. Concezione, in Conversano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene soppressa la Confraternita della SS. Concezione, con sede in Conversano (BA).

Il provvedimento di sopressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita del Santissimo, con sede in Conversano (BA).

18A06242

Soppressione della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene soppressa la Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

18A06243

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio S.A.L.F. 50%».

Estratto provvedimento n. 625 del 5 settembre 2018

Medicinale veterinario GLUCOSIO S.A.L.F. 50%

A.I.C. n. 103698

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A Laboratorio Farmacologico - via Giuseppe Mazzini, 9 Cenate Sotto (BG).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA_{IN}, B.II.e.5.a.1

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Viene introdotta una nuova confezione costituita da 1 flacone in propilene da 500 ml.

Il numero di A.I.C. della nuova confezione è 103698078.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06244

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vimco» emulsione iniettabile per pecore e capre.

Estratto provvedimento n. 629 del 6 settembre 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica: VIMCO emulsione iniettabile per pecore e capre

Confezioni: Tutte

A.I.C 104651.

Titolare A.I.C.: Ditta Laboratorios Hipra S.A - Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona)

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: ES/V/0209/001/II/003

Visto l'esito positivo della decisione comunitaria relativa alla variazione di tipo II presentata per l'aggiornamento dell'RCP e degli stampati in data 11 settembre 2017 dopo la procedura di Repeat Use (RUP) ES/V/0209/001/E/001

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

- Aggiornamento RCP e dei relativi stampati

Per effetto delle suddette variazioni vengono modificati i punti 2; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 5; 6; 6.2; 6.3; 6.4 dell'RCP e i corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo e delle etichette.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06245

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Zodon 25 mg/ml» soluzione orale per gatti e cani, «Pracetam 10%» premiscela per alimenti medicamentosi per suini e «Modulis 100 mg/ml» soluzione orale per cani.

Estratto provvedimento n. 630 del 7 settembre 2018

Medicinali veterinari:

ZODON 25 mg/ml soluzione orale per gatti e cani (AIC 104626);

PRACETAM 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini (AIC 103710);

MODULIS 100 MG/ML soluzione orale per cani (AIC 104707).

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. - Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

Procedura europea: FR/V/XXXX/IA/087/G

Variazione IA B.II.b.2.c.1: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

Si accetta la sostituzione del sito di rilascio lotti da:

Ceva Santé Animale, 200 avenue de Mayenne, Zone Industrielle des Touches, 53000 Laval - France.

A:

Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication, Zone Autoroutière, 53950 Louverné- France.

I siti di rilascio lotti ora autorizzati per «Zodon» e «Modulis» sono:

Laboratoires Biove - 3 Rue de Lorraine - 62510 Arques - Francia

e
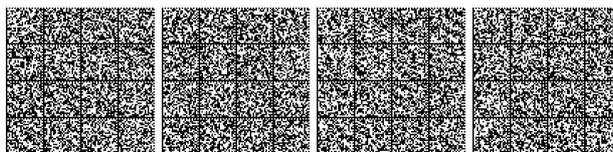
Ceva Santé Animale - Boulevard de la Communication - Zone Autoroutière - 53950 Louverné - Francia.

Il sito di rilascio lotti per il «Pracetam» è:

Ceva Santé Animale - Boulevard de la Communication - Zone Autoroutière - 53950 Louverné - Francia.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepritect 250 mg» sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto provvedimento n. 631 del 10 settembre 2018

Medicinale veterinario CEPRITECT 250 mg Sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni:

scatola da 24 siringhe - A.I.C. n. 105086019;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 105086021;

secchiello da 120 siringhe - A.I.C. n. 105086033.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co.Down., BT35 6JP, Northern Ireland.

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di variazioni comprendente:

- Var.IB:

B.II.f.1.: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito

b) Estensione della durata di conservazione del prodotto finito

1. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale)

- Var.IB:

B.II.f.1.: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito

d) Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

- Si autorizza in accordo con il parere del RMS l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 1 anno a 2 anni.

- Si autorizza la modifica delle speciali precauzioni di conservazione da:

Questo medicinale veterinario non richiede particolari condizioni di conservazione.

A: Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Si autorizzano altresì la modifica del punto 6.3 del SPC per adeguare il periodo di validità, la modifica del punto 6.4 del SPC per adeguare le speciali precauzioni per la conservazione e i relativi punti degli stampati interessati.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centoventi giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Filozoo SRL - 200 mg/g» polvere per soluzione orale per suini e broilers.

Estratto provvedimento n. 641 del 12 settembre 2018

Medicinale veterinario TILOSINA 20% FILOZOO SRL - 200 mg/g, polvere per soluzione orale per suini e broilers.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102663010;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102663022.

Titolare A.I.C.: Qalian Italia S.r.l. - Via del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (MO).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB - A.2.b) Modifica della denominazione (di fantasia) del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: modifica della denominazione di fantasia del medicinale:

da: «Tilosina 20% Filozoo Srl» - 200 mg/g, polvere per soluzione orale per suini e broilers;

a: QALITYLOSIN, 200 mg/g polvere per soluzione orale per suini e broilers.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Punto 1 RCP Denominazione del medicinale veterinario

«Qalitylosin», 200 mg/g polvere per soluzione orale per suini e broilers

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alla modifica sopra citata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06248

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Specin»

Si comunica che i numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario	A.I.C.	Titolare A.I.C.
Specin flacone da 100 ml	102387014	Intervet Productions S.r.l.
Specin flacone da 250 ml	102387026	Intervet Productions S.r.l.
Specin flacone da 500 ml	102387038	Intervet Productions S.r.l.

18A06249

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-229) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
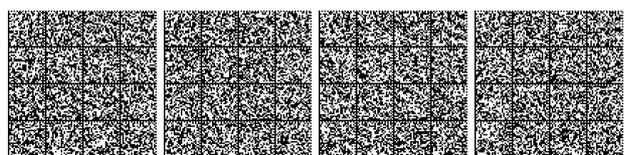
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100181002